



MATTEO CARRER*

BUON SENSO E PREGIUDIZIO: OVVERO, LA CRISI DEI VALORI COSTITUZIONALI

*Adoro i pregiudizi, i luoghi comuni
mi piace pensare che in Olanda ci siano
sempre ragazze con gli zoccoli
che a Napoli si suoni il mandolino
che tu mi aspetti un po' in ansia
quando cambio tra Lambrate e Garibaldi.*

L. Erba, Linea Lombarda¹

SOMMARIO: 1. Un'apparente divagazione. – 2. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul consumo? – 3. «Questi sono i miei principi. Qualora non vi piacessero... beh, ne ho degli altri». – 4. Conclusioni.

1. UN'APPARENTE DIVAGAZIONE

Quando qualcosa non funziona, spesso si dice che l'unica soluzione consisterebbe nel cambiare mentalità. È divenuto un luogo comune, applicato a qualsiasi situazione e considerato la panacea di tutti i mali. Non di rado, nelle intenzioni di chi lo propone, a cambiare mentalità dovrebbe essere l'intero Paese², dimenticandosi che nel “cambiare

* Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Bergamo.

¹ Ora in L. ERBA, *Poesie 1951-2001*, a cura di S. Prandi, Mondadori, Milano, 2002, 270.

² Solo a titolo di esempio, dal punto di vista giornalistico: S. MANZOCCHI, *L'impresa di cambiare mentalità*, in <http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2012-02-15/limpresa-cambiare-mentalita-064001.shtml?uuid=Aat8K1rE>, riporta che il premier «Mario Monti dichiara a Time Magazine di voler

mentalità” si nasconde spesso un’insidia, che può portare a soluzioni opposte a quelle democratiche. Ove, infatti, per combattere l’alto tasso di evasione fiscale o per sconfiggere un certo insidioso tipo di criminalità organizzata occorra cambiare mentalità, nel senso di un maggior rispetto di un valore, la legalità (effetto positivo), il cambio di mentalità potrebbe con le stesse modalità e gli stessi argomenti essere utilizzato in senso propagandistico (effetto negativo). Se tutti pensassero come me, saremmo tutti d’accordo: affermazione lapalissiana, che potenzialmente non tiene in nessun conto la libertà di pensiero. Per fare un esempio semplice, anche l’evasore fiscale potrebbe sostenere che, dopotutto, un cambiamento generale di mentalità sarebbe più che adeguato: se tutti considerassero l’evasione fiscale un atto non disdicevole il suo problema (morale ma anche giuridico) sarebbe risolto³.

Cambiare mentalità è difficile e per certi versi delicato, ma è inoppugnabile che in una comunità statale vi debbano essere dei valori fondanti. Cioè che una “mentalità” debba esservi. L’ipotesi da cui si prende lo spunto è la seguente: e se il cambio di mentalità ci fosse già stato?

Si cercherà subito di rendere la questione meno astratta e decontestualizzata: dunque, attorno a quali valori si costruisce la Repubblica italiana? La domanda non è certo da rivolgere ai costituzionalisti, che conoscono la risposta per dovere d’ufficio, ma deve essere

cambiare il modo di vivere degli italiani»; ovvero la seguente dichiarazione del ministro Elsa Fornero del 7 maggio 2012: «stanno cambiando le regole e le istituzioni, ma è soprattutto necessario cambiare mentalità e comportamenti» reperibile in http://www.adnkronos.com/IGN/Lavoro/Politiche/Fornero-senza-cambio-mentalita-riforma-del-lavoro-resta-su-carta_313277463345.html.

³ Se tutta l’umanità, tranne una persona, fosse convinta di un’idea, essa non avrebbe il diritto di mettere a tacere quell’unica persona, esattamente come quell’unica persona, se ne avesse il potere, non avrebbe il diritto di mettere a tacere il resto dell’umanità. Nella versione originale: «If all mankind minus one, were of one opinion, and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person, than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind»: J. S. MILLS, *On Liberty* (1859), Chapter II.



condivisa e attuata anche da chi specialista non è. Altrimenti la risposta resterebbe solo teorica.

Nel secolo passato, la triade Dio, Patria e Re poteva sembrare solida. Così solida da far partire milioni di uomini verso il fronte con un fucile in mano, un'aspettativa di vita breve – o, meglio, abbreviata dalle circostanze – e un'immutata fede in quei valori.

Oggi, nella Repubblica, di Re non ce ne sono; il concetto di Patria è messo in difficoltà da identità localistiche o dal sentirsi cittadini del mondo e persino su Dio qualcuno trova da ridire.

La domanda è seria: su quali valori condivisi si fonda la Repubblica? I valori – è sempre questa l'ipotesi – sono cambiati, non solo rispetto ai tempi della Prima guerra mondiale, ma forse addirittura rispetto all'anno di nascita della Costituzione repubblicana. Se la mentalità, dunque, fosse (già) realmente cambiata, la difficile condizione economica attuale potrebbe aver messo in luce nientemeno che una crisi – o, forse, un vuoto, una mancanza – di valori costituzionali?

Per quanto l'osservazione sia estemporanea e di puro costume, resta l'impressione che non sia impossibile notare un effettivo distacco tra i valori proclamati e quelli professati.

Tutto ciò, si potrebbe obiettare, non ha rilievo costituzionale e forse nemmeno giuridico. Meglio farebbero a rispondere a queste suggestioni altre scienze. Si cercherà di dimostrare che il rilievo giuridico c'è, e che, anzi, è centrale, anche nella riflessione sul riconoscimento e la garanzia dei diritti sociali.

2. L'ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA, FONDATA SUL CONSUMO?

Trovare degli argomenti che dimostrino che la Repubblica italiana è fondata su qualcosa di diverso dal lavoro, come recita il primo comma dell'art. 1 Cost., è operazione difficilissima. Oppure estremamente semplice. Se si bada al testo della Costituzione, non vi



è dubbio che il lavoro sia al centro dei valori costituzionali, e che, fino a quando la Carta fondamentale avrà questo testo – cioè, presumibilmente, fino ad una revisione totale – non si possa sostenere nessuna tesi alternativa. La Repubblica è fondata sul lavoro e, se qualcuno ritiene che sia fondata su altro, come minimo sta trattando di una scienza diversa dal diritto costituzionale.

Dal principio (supremo) lavoristico, e dal suo intreccio con la garanzia dei diritti inviolabili e la tutela della dignità della persona (ma anche con i doveri di solidarietà), la Costituzione fa discendere il diritto ed il dovere al lavoro, limpidamente enunciati dai due commi dell'art. 4. In particolare, il diritto al lavoro, nel sistema voluto dai costituenti, risulta, logicamente, il primo dei diritti sociali, ed infatti è trattato all'inizio del Titolo III della Parte I.

Il collegamento tra di essi è così stretto che la stessa Corte costituzionale ha osservato che «l'affermazione costituzionale del diritto al lavoro, tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni, rispecchia il valore riconosciuto al lavoro, posto tra le basi dell'ordinamento (art. 1 Cost.), nel quale si manifesta anche la dignità e la libertà di scelta della persona»⁴.

D'altra parte, non è difficile notare come due secoli di progresso e sviluppo abbiano portato il consumismo al centro della società e il consumo come obiettivo e punto di riferimento non solo per la società ma per l'economia e, per certi aspetti, anche per il diritto. Facendo riferimento agli ultimi due secoli di sviluppo non si vuole certo dare per scontato che il percorso sia stato privo di incertezze, o ineludibile, o che il mondo attuale sia il migliore dei mondi possibili. Piuttosto, così è e anche l'astrazione più pura non può non

⁴ Sent. n. 390/1999, punto 6.2. del considerato in diritto. Subito dopo, il collegio – con molto pratico buon senso – aggiunge che le norme costituzionali citate, «se impongono di promuovere le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro, non assicurano in ogni caso il conseguimento di una occupazione o la conservazione del posto di lavoro (sentenze n. 419 e n. 219 del 1993 e n. 1 del 1986); né, tanto meno, il diritto al lavoro garantisce la stabilità nella sede, quale vorrebbe conseguire l'ordinanza di rimessione».

tener conto di ciò che è. In altri termini, di quel complesso di idee che formano la “mentalità”.

La Repubblica è fondata sul lavoro, così dice la Costituzione e così deve essere, soprattutto perché, se per caso si scoprisse, o si dimostrasse, che essa è fondata su altro – anche sul consumo –, le conseguenze sarebbero pressoché fatali, in quanto l’ordinamento costituzionale «verrebbe letteralmente meno – trasformandosi in un ordinamento diverso – nel caso in cui detti principi non fossero osservati e fatti oggetto di specifica tutela»⁵.

Infatti, come ha puntualizzato la Consulta, «creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale *diritto sociale* [nel caso di specie, oggetto della pronuncia che si richiama, quello all’abitazione, ma il discorso vale anche per il lavoro], contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso»⁶.

Le pagine che seguono hanno lo scopo di argomentare la tesi appena esposta con alcuni corollari, tra cui il più rilevante è il seguente: se si modificano, anche tacitamente, i valori, pure i diritti sociali (per rimanere al tema qui affrontato) cambiano di conseguenza.

L’esempio offerto dal consumo è molto appropriato, poiché all’apparenza sono molti gli aspetti che lo avvicinano al lavoro. Il consumo, esattamente come il lavoro, attiene alla sfera economica. L’impostazione ormai secolare della struttura produttiva, non dell’Italia ma sempre più di ogni Paese del mondo, mette al centro i consumi. Se si pone in un centro ideale il mercato, ad un estremo si trova il lavoratore, all’altro il consumatore. Il primo è impegnato nella produzione di beni e servizi, il secondo è impegnato nel determinare la

⁵ *I diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale*, Relazione predisposta in occasione dell’incontro della delegazione della Corte costituzionale con il Tribunale costituzionale della Repubblica di Polonia, Varsavia 30-31 marzo 2006, p. 2, rintracciabile in http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU185_principi.pdf

⁶ Così l’ultima frase dell’ultimo punto del considerato in diritto della sent. 217/1988.

domanda degli stessi beni e servizi. Considerato che i lavoratori sono anche consumatori, il cerchio sembra chiuso attorno alla centralità del mercato, sulla quale è difficile discutere. Non costituisce novità, ormai, l'osservazione che anche gli Stati più grandi siano troppo piccoli rispetto al mercato globale e che, se pure lo Stato, e in particolare lo Stato democratico e sociale, ha l'ambizione teorica di "rivaleggiare" con il mercato nella disciplina e nella promozione della vita economica, sia quest'ultimo a dettare legge al primo.

Il consumo, di conseguenza, come ogni forma di manifestazione umana e sociale, merita attenzione da parte del diritto. Ecco che nasce la categoria concettuale del "consumatore" ed ecco che nascono i "diritti del consumatore", sui quali si concentrerà immediatamente l'attenzione.

Grazie al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"⁷, non è difficile ricostruire i diritti dei consumatori. Le norme che aprono l'articolato sono particolarmente significative. Secondo l'art. 1, d.lgs. 206/2005, «il presente codice armonizza e riordina le normative [...] al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti». L'art. 2 è rubricato «diritti dei consumatori» e il tono delle disposizioni del comma 1 e del comma 2 è addirittura costituzionale. Secondo il comma 1, «sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti» e secondo il comma 2 «ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti» che il codice stesso elenca.

Mentre l'art. 1 ricalca nello stile le norme di provenienza dell'Unione Europea e concentra l'attenzione sull'«elevato livello di tutela», l'art. 2 d.lgs. cit. imita lo stile

⁷ Su cui, *ex multis*, si vedano: AA. VV., *I diritti dei consumatori*, a cura di G. Alpa, Giappichelli, Torino, 2009, tomo I e II; AA. VV., *Contratti e tutela dei consumatori*, a cura di F. Tommasi, Utet, Torino, 2007; AA. VV., *Codice del consumo*, a cura di V. Cuffaro, Giuffrè, Milano, 2006.

costituzionale. I diritti sono «riconosciuti e garantiti», per assonanza con l'art. 2 Cost., mentre il comma seguente non ha scrupoli nel definire, ed elencare, certi diritti che qualifica come fondamentali. Il tono costituzionale, tuttavia, è più un'impressione che una realtà, e non solo perché esiste una gerarchia delle fonti tale per cui la legge ordinaria, o un atto con forza di legge come nel caso di specie, può definire “diritto fondamentale” ciò che ritiene senza che per questo il catalogo dei diritti costituzionalmente garantiti debba ritenersi modificato o integrato. L'art. 2, co. 1, d.lgs. 206/2005 riconosce e garantisce «diritti» e «interessi individuali», mentre la Costituzione tutela «diritti» e «interessi legittimi» (art. 24).

Prima ancora di approfondire l'elenco dei diritti fondamentali del consumatore, prima ancora di spendere argomenti sul valore dell'aggettivo “fondamentale”, o sul sistema delle fonti, prima di tutto ciò, si vede bene che il tono che si è definito “costituzionale” del codice del consumo è, in realtà, alternativo alla Costituzione, come si illustrerà meglio fra un attimo. Sul piano generale, dato che i profili riguardanti il sistema delle fonti sono assorbenti – ovvero che in nessun caso un atto con forza di legge può competere con le disposizioni costituzionali – si può evitare di approfondire la questione dell'alternatività, anche se non vi è dubbio che un ipotetico articolo costituzionale di tale tenore letterale, inserito nel testo della Carta fondamentale magari con il meritorio intento di rendere ancor più intenso il livello di tutela del consumatore, non genererebbe altro che problemi di coordinamento dovuti sia alla forma redazionale sia alla sostanza, al fondamento e al significato di questi “nuovi” diritti.

Comunque, uno sguardo, seppur rapido, ai diritti fondamentali del consumatore elencati dal comma 2 dell'art. 2 d.lgs. 206/2005 mette appunto in evidenza che essi sono una versione potenzialmente alternativa di una serie di diritti costituzionali. In altri termini, se per un attimo si fingesse di non avere a riferimento la Costituzione, si vedrebbe che anche il consumo e il consumatore potrebbero “fondare” una serie di diritti fondamentali, ma non vi



sarebbe nessuna certezza che essi siano equivalenti a quelli costituzionali come li conosciamo. Si tornerà sul punto; nel frattempo, per chiarezza, si riporta il contenuto delle lettere da a) a g) del d.lgs. cit., le quali elencano i seguenti diritti: alla tutela della salute (cfr. art. 32 Cost.); alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi (cfr. art. 41, co. 2, Cost.); ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità (cfr. artt. 21 e 41 Cost.); all'educazione al consumo (cfr. art. 33 Cost.); alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali⁸; alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti (cfr. art. 18)⁹; all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza (cfr. art. 97 Cost.)¹⁰.

Gli echi delle disposizioni costituzionali sono fin troppo evidenti. Eppure gli echi giungono distorti.

La *lectio facilior* è la seguente: posto che la Costituzione tutela i diritti inviolabili dell'uomo, ad un atto con forza di legge non può che spettare la tutela di altro, nello specifico della regolamentazione di determinate categorie, pur ampie, di rapporti contrattuali. Che siano definiti come diritti fondamentali, nulla toglie ai diritti costituzionalmente tutelati, e nemmeno aggiunge, dato che lo spazio costituzionale assegnato alle disposizioni del codice del consumo è un sottoinsieme dell'art. 41 Cost. e dell'art. 117, co. 2, lett. 1)¹¹. Lo Stato ha il compito di legiferare nella materia ordinamento

⁸ L'equità non è uguaglianza (art. 3 Cost.), come dimostra l'art. 33 dello stesso codice del consumo, che ne parla nel senso «squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dai contratti» con riferimento alle clausole vessatorie.

⁹ Con riferimento alla democraticità dell'associazione cfr. anche gli artt. 39 e 49 Cost.

¹⁰ È vero, piuttosto, il contrario, cioè che «il consumatore è persona (art. 2 Cost.), che è dimensione collettiva (art. 18 Cost.), che è portatore di un valore rilevante come la salute (art. 32 Cost.), che la sua posizione è limite all'attività economica pubblica e privata (art. 41 Cost.)»: G. ALPA, *La persona tra cittadinanza e mercato*, Feltrinelli, Milano, 1992, 106.

¹¹ «È opinione unanimemente condivisa che la categoria dei diritti fondamentali di cui all'art. 2 c.cons. non coincida con quella dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, a ciò opponendosi il rilievo insuperabile secondo cui una legge ordinaria non può integrare il novero dei diritti costituzionali»: AA. VV.,

civile, cui appartengono i contratti che stipulano i consumatori e, all'interno della libertà economica privata, i cosiddetti diritti fondamentali dei consumatori non sono altro che un modo per rispettare il limite del divieto di contrasto con l'utilità sociale di cui all'art. 41, co. 2, Cost.

Ecco dunque un punto fondamentale: se, a fini argomentativi, si dimenticasse questa chiara collocazione delle norme e si provasse a considerare come autenticamente costituzionali disposizioni che di costituzionale hanno solo il tono, si vedrebbe che il consumo basterebbe da solo a fondare un'ampia serie di diritti: associazione, salute, buon andamento ed efficienza dell'azione pubblica, educazione, equità.

Tutti diritti – sociali e di altro genere – che sono nuovi, in realtà, perché rispecchiano solo all'apparenza i corrispondenti diritti costituzionali. Se si sostituisse il consumo al lavoro come elemento fondante della Repubblica e i diritti fondamentali del consumatore elencati dal codice del consumo ai diritti costituzionali, sia pure con beneficio di migliore formulazione, davvero si vedrebbe che, una volta modificati i valori, anche i diritti cambiano di conseguenza e non è ininfluente porre l'uno o l'altro valore a base della costruzione statale¹². Dunque non è impossibile credere che il consumo abbia davvero la forza (almeno teorica) di fungere da fondamento di un intero assetto statale.

Commentario breve al diritto dei consumatori, a cura di G. De Cristofaro e A. Zaccaria, Cedam, Padova, 2010, sub art. 2, 56.

¹² R. BIN, *I diritti di chi non consuma*, già in www.forumcostituzionale.it e ora in AA. VV., *Diritti dell'individuo e diritti del consumatore*, a cura di G. Cocco, Giuffrè, Milano, 2010, mette in luce che, se i non-consumatori sono nient'altro che i poveri, allora la categoria dei consumatori non è sinonimo di garanzia di diritti ma possibile (o probabile) fonte di discriminazione. Sotto altra ottica, v. Z. BAUMAN, *Homo consumens. Lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi*, Erikson, Gardolo, 2007.

3. «QUESTI SONO I MIEI PRINCIPI. QUALORA NON VI PIACESSERO... BEH, NE HO DEGLI ALTRI»¹³

Se è pur vero che risultati simili possono essere raggiunti da punti di partenza diversi, il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo non corrisponde al riconoscimento e alla garanzia dei diritti fondamentali del consumatore.

Si potrebbe notare che nella contrapposizione appena proposta non è citato il termine "lavoro" né che il lavoratore viene contrapposto al consumatore. Eppure, l'intera impostazione dei diritti e dei doveri costituzionali è finalizzata al lavoro. Come già accennato, la previsione generica della Repubblica come fondata sul lavoro (art. 1, co. 1 Cost.), lungi dall'essere una dichiarazione vuota, trova precisa e dettagliata conferma negli articoli successivi¹⁴. L'art. 2 Cost. richiama l'adempimento dei doveri inderogabili, tra le altre cose, ai fini della solidarietà sociale; l'art. 4 Cost., oltre che riconoscere il diritto al lavoro (co. 1), detta una norma di fondamentale importanza (co. 2), che caratterizza non solo il rapporto tra cittadino e Stato, ma che entra nell'organizzazione della vita del cittadino, il quale ha il dovere «di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società». Una norma totalizzante, che ha niente meno che l'ambizione di dare un senso alla vita di ogni cittadino. Senza dubbio, si tratta di un'impostazione non filosofica, né religiosa, ma civica nel senso più alto del termine.

Ancora. L'art. 3, co. 2, Cost., nel prevedere che la Repubblica debba garantire l'uguaglianza in senso sostanziale, ne identifica gli scopi. La rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale non è fine a sé stessa, come potrebbe esserlo una redistribuzione cieca. L'obiettivo non è, tanto per restare nell'esempio, che tutti consumino nelle stesse

¹³ Aforisma attribuito a Groucho Marx.

¹⁴ *Ex multis*, C. MORTATI, Art. 1, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, Vol. 1 Principi fondamentali, Zanichelli, Bologna, 1975, 13-14.



quantità. La Repubblica non è un moderno Robin Hood che ruba ai ricchi per dare ai poveri, e non solo perché le imposte colpiscono in ugual misura¹⁵ i consumi degli uni e degli altri. La finalità dell'uguaglianza sostanziale che viene sempre sottolineata è quella del «pieno sviluppo della persona umana», ma l'art. 3 aggiunge subito dopo che pari obiettivo è «l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»

Per quanto la Corte costituzionale non si sia mai occupata del principio astratto del diritto al lavoro ma sempre di questioni puntuali¹⁶, nella sua giurisprudenza quanto appena osservato trova piena conferma.

Commentare adeguatamente questi profili occuperebbe molto più spazio di quanto non sia qui conveniente sfruttare. Pertanto, si pone l'accento su un punto fondamentale. L'attenzione della Costituzione al lavoro è dovuta al fatto che, nell'impostazione della Carta fondamentale voluta dai costituenti (e dai valori che essi propugnavano), il principio lavorista è collegato alla realizzazione personale. La Costituzione statunitense riconosce il diritto alla ricerca della felicità. La Costituzione italiana ritiene che la realizzazione della persona (da cui deriverà la sua felicità) sia da ricercarsi nel lavoro. Secondo la Costituzione italiana il lavoro è uno strumento fondamentale, non un elemento che finisce per estraniare il lavoratore e renderlo alieno a sé stesso, e, coerentemente con questo principio ispiratore, gli articoli del Titolo III della Parte I (artt. 35 e seguenti), disciplinano vari aspetti legati al lavoro, garantendo una serie di specifici diritti sociali (alla retribuzione, al riposo ed alle

¹⁵ Meglio, proporzione.

¹⁶ V. il documento *La tutela dei "soggetti deboli" come esplicazione dell'istanza solidaristica nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di M. Bellocci e P. Passaglia, in http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU%20191_Tutela_soggetti_deboli.pdf, spec. 4 ss. dedicate ai lavoratori.

ferie, ecc.) che, appunto, evitano di rendere l'uomo schiavo del suo lavoro, e valorizzano il lavoratore come espressione compiuta dell'autorealizzazione.¹⁷

Anche il consumo può dare delle soddisfazioni personali, e non solo per gli appassionati compulsivi di *shopping*, ma la Costituzione non fonda la realizzazione personale, l'uguaglianza, la parità di *chance*, nell'ottica del consumatore.

È evidente che la scelta è di campo, ovvero di valori. Ecco perché la Costituzione non può permettersi di esporre una serie di principi fondanti e poi, con un minimalismo che sfocia nell'assurdità (e molto meno nell'ironia) ammettere che, volendo, altri valori abbiano la stessa validità ed efficacia e che, in fondo, producano prima o poi effetti identici.

Secondo autorevole dottrina, la Costituzione di Weimar, per quanto concettualmente avanzata, mostrava un difetto nell'organizzazione dei poteri che si sarebbe rivelato fatale, difetto che «aveva il suo perfetto parallelo nell'incapacità del sistema dei diritti di riflettere o di promuovere un'identificazione e un'unificazione culturale (dei valori) del popolo tedesco»¹⁸.

La dispersione dei valori produsse forze incompatibili con il sistema ed esse finirono per avere la meglio sul sistema costituzionale stesso, stravolgendone l'architettura istituzionale come quella valoriale.

Il sistema dei diritti riflette non solo i valori, ma i valori condivisi, nei quali i cittadini si riconoscono e identificano. Non si può negare che queste affermazioni generino alcune

¹⁷ A questo proposito, la Corte costituzionale ebbe modo di osservare che l'art. 35 Cost. «contiene una norma di principio che non appresta alcuna ulteriore e specifica tutela per il lavoratore oltre quelle enunciate nell'art. 4» Cost. (ordinanza 198/1982, ma anche sent. 1/1986, la quale, in modo più *tranchant*, osserva che la norma in questione «non appresta alcuna ulteriore e specifica tutela per il lavoratore»). A meno di non voler attribuire eccessivo peso alla formulazione più sintetica della sent. 1/1986, per quanto qui sostenuto l'affermazione è in realtà di conferma, nel senso che, nel presupporre che l'art. 35 Cost. non si regge da solo, conferma la centralità dell'art. 4 Cost. e del principio lavorista.

¹⁸ A. BALDASSARRE, *Diritti sociali*, in *Enc. giur. Treccani*, 10.

domande complesse. La Costituzione pretende uniformità (anche) nel pensiero? Esiste dunque una sorta di teologia costituzionale o un'ortodossia dei valori?

Le domande, di nuovo, vanno ben oltre i limiti della presente ricostruzione. Si può, comunque, richiamare la distinzione tra indirizzo politico di maggioranza e indirizzo politico costituzionale: quest'ultimo non è modificabile dal comportamento, dall'attività e dai principi ispiratori dei diversi attori istituzionali, perché deve le proprie caratteristiche all'impianto della Costituzione. Come nessun governo o Parlamento può venir meno ai principi di tale indirizzo, non è impossibile pensare che anche i singoli cittadini ne debbano tener conto. Se la formulazione non convince, resta sempre l'art. 54, co. 1, Cost. a ricordare che «tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi». In altri termini, la libertà di cui godono i cittadini non può essere intesa nel senso di restare svincolata dalla Costituzione, la quale non obbliga a “pensare” in un certo modo, ma predispone un ampio quadro di libertà, che non è altro che il già citato sistema dei valori, che chiede a tutti di aderire o, almeno, di confrontarsi dialetticamente con essi.

4. CONCLUSIONI

Ecco dunque lo scontro tra pre-giudizio e buon senso. Il pre-giudizio – come una carezzevole intima sicurezza che rimanda a stereotipi e luoghi perduti nel tempo e nella memoria che non hanno nemmeno bisogno di essere verificati, perché altrimenti non sarebbero pregiudiziali – vuole che la Repubblica sia fondata sul lavoro e che quanto sopra accennato, sia pure per sommi capi, riguardo alla supremazia del valore sia sempre valido. Il buon senso, al contrario, fa sospettare che qualcosa di diverso vi sia e che i valori che la Costituzione presuppone condivisi non lo siano del tutto.



Di nuovo, è complesso dimostrare che, in conseguenza del generale cambiamento di mentalità tale per cui il lavoro non è più percepito come valore fondante ma, come si è riportato ad esempio, il consumo occupa adesso quello che una volta era il suo spazio, il legislatore opera nel quadro che, in verità, pone in cima alle sue priorità valoriali il consumo, con le conseguenze che si sono prospettate. Al contrario, non c'è necessità di dimostrare che l'Unione Europea non è fondata sul lavoro. I pilastri dei tre pilastri sono sempre state le libertà di circolazione gemelle. La parola fa pensare sempre a grandi ideali e concetti filosofici profondi, ma nel caso dell'UE le libertà fondamentali, come tutti sanno, sono tutte molto prosaicamente relative al mercato: libertà di circolazione di merci, persone, capitali, servizi¹⁹.

L'Unione Europea nasce per il mercato comune europeo, per raggiungere obiettivi economici fondati sul mercato, tra cui la moneta unica. Tutto il resto dell'unione – non europea, dell'unione tra i popoli, quell'unione sempre più stretta²⁰ che converge all'infinito come i binari del treno e che, esattamente come l'unione delle rotaie, può essere indifferentemente una speranza, un'utopia o una mera illusione ottica – sembra che venga o debba venire da sé.

Può essere e forse sarà. Tuttavia, non bisogna dimenticare i valori fondanti. Nessun architetto o ingegnere edile avrebbe dei dubbi nel ritenere che le fondamenta di una costruzione influenzano in modo diretto e vincolante il carattere dell'intero edificio. Anche

¹⁹ Secondo l'art. 2 del TUE, nella formulazione posteriore alle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona, «l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini». Ma altri articoli dello stesso TUE e del TFUE sono ispirati ai valori del mercato e del consumo.

²⁰ Nel Preambolo del TUE si legge che gli Alti Contraenti sono «decisi a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa».

senza scomodare la parabola evangelica della casa costruita sulla roccia e della casa costruita sulla sabbia²¹, il buon senso suggerisce che la base influisce sullo sviluppo verticale. Il poeta, al contrario, può elevare su uno spunto effimero una splendida costruzione, anzi non è raro che proprio l'instabilità del fondamento aumenti la meraviglia, come, del resto, accade per gli equilibristi del circo e che un pregiudizio, un'idea vaga, possano giustificare ogni cosa.

La Costituzione non è poesia e non ha travi di cemento armato. Nemmeno alla Repubblica possono essere attribuite tali caratteristiche.

Tuttavia, è bene essere avvertiti e consapevoli. Una crisi economica globale è senza dubbio grave, soprattutto se viene avvertita con forza da ogni strato della società. Una crisi di valori costituzionali, per quanto non vi siano indicatori quantitativi a misurarla, è molto più grave, perché mette in discussione i fondamenti della Repubblica, come si è cercato di dimostrare. Quando si valuta che la politica è in crisi, nel senso che lo sono le forze politiche e anche le istituzioni che esse incarnano; quando soluzioni, spesso teoriche, sono proposte da istituzioni che si fondano su valori diversi da quelli costituzionali; il discorso attorno ai valori fondanti dovrebbe tornare di attualità, non come slogan ma come riflessione ponderata.

Se così non fosse, risulterebbe sconfitta la Costituzione e con essa i valori che propugna. A questo punto, anche i diritti sociali ne uscirebbero sconfitti, e ciò si tradurrebbe nell'incapacità della Repubblica di adempiere ai propri impegni, ossia in prestazioni inesigibili, in diritti fondamentali non garantiti, in nuovi diritti proclamati solo sulla carta. In altre parole, nella rinuncia dello Stato democratico e sociale ad essere sé stesso, ad essere uno Stato-di-distribuzione, «nel senso che la distribuzione “naturale” delle risorse [...] è soggetta alle correzioni e agli interventi necessari affinché sia conformata a fini di giustizia

²¹ Mt., 7, 24-29.

sociale»²². Ecco perché una rivoluzione della mentalità non è ininfluyente nel quadro dell'analisi giuridica: essa costringerebbe, prima o poi, ad un ripensamento ed una revisione dei diritti sociali (se non pure degli altri diritti). Non si nega che, in ipotesi, una tale revisione potrebbe anche produrre effetti positivi, nel senso che sostituire al lavoro un altro fondamento per la Repubblica potrebbe condurre ad un più alto livello di tutela. Benché il pessimismo sia facile in momenti di crisi, la possibilità teorica non è da escludersi, per quanto l'unica alternativa qui commentata, quella offerta dal consumo, non sembri proprio indirizzata nel senso di un tale miglioramento.

Ancora una volta, l'importante è esserne avvertiti. Qualora ci si accorgesse che la Costituzione repubblicana incarna valori di una generazione passata che è pressoché scomparsa, che nuovi valori devono fondare la convivenza sociale, magari ad un livello che oggi sarebbe chiamato sovranazionale, nulla ostacola il dibattito ed un cambiamento anche incisivo, proprio perché, come argomentato sopra, la Costituzione non fa obbligo di nessuna ortodossia di pensiero. Che sia però, esplicito: non resti la Costituzione lieve pregiudizio al quale ci si affida ad onta del buon senso.

²² A. BALDASSARRE, *Diritti sociali*, cit., 7.

